



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

CETRARO

ORDINANZA n° 35/2013

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Cetraro:

- VISTA** l'istanza presentata in data 16.07.2013, assunta a protocollo al n. 01/02/02/04405 del 16.07.2013, dal Sac. Alessi Giovanni nato a Cittanova (RC) il 02.07.1943 ed ivi residente alla Via XX Settembre n. 18, nella sua veste di Parroco della Chiesa Santa Maria del Popolo S.S., intesa ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione religiosa nel tratto di mare antistante il litorale di Belvedere Marittimo (CS) nell'ambito delle celebrazioni in onore della Madonna di Portosalvo;
- VISTA** la propria autorizzazione n. 31/2013 rilasciata in data 09/08/2013 con la quale questo Comando ha autorizzato ai soli fini marittimi la processione in mare nel tratto antistante il litorale di Belvedere Marittimo (CS) e precisamente nello specchio acqueo compreso il traverso del Lungomare della Marina sino al traverso della località Calabaia, e con termine alla località Castromurro, navigando ad una distanza dalla costa non superiore a 300 metri con il trasporto del simulacro della Madonna di Portosalvo a bordo di un natante da diporto nel giorno 15/08/2013 dalle ore 19.00 circa sino a termine manifestazione religiosa;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 171 del 18.07.2005 "Codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art.6 della L. n. 172 dell'08.07.2003;
- VISTO** il DM 20.07.2008 n. 146 "Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto" e, in particolare, l'art. 60;
- VISTA** la Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con la Legge 21 dicembre 1977, n.1085;
- VISTA** l'Ordinanza n. 02/2011 del 25/03/2011 relativa alla disciplina dello svolgimento delle manifestazioni in mare lungo il litorale nelle zone demaniali marittime e nei porti di giurisdizione del Circondario marittimo di Cetraro;
- VISTA** l'Ordinanza n. 12/2011 del 14/06/2011 relativa alla "Sicurezza Balneare"
- VISTA** l'Ordinanza n. 22/10 del 06/05/2010 della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina e, in particolare, l'art. 4 che regola la navigazione del e unità da diporto - distanza e velocità e assetto - in tutto il Compartimento Marittimo;
- RITENUTO** necessario disciplinare la suddetta manifestazione ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;
- VISTI** gli artt. 17, 18, 30, 62, 65, 81, 1164, 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che il giorno **15 Agosto 2013** dalle ore **19.00** e fino al termine della manifestazione religiosa, in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna di Portosalvo, avrà luogo una processione a mare, con relativo corteo formato esclusivamente da unità da diporto lungo, il litorale del Comune di di Belvedere Marittimo (CS) e precisamente nello specchio acqueo compreso il traverso del Lungomare della Marina sino al traverso della località Calabaia, e con termine alla località Castromurro, navigando ad una distanza dalla costa non superiore a 300 metri con il trasporto del simulacro della Madonna di Portosalvo a bordo di un natante da diporto.

ORDINA

Articolo 1

"Interdizione della zona della manifestazione"

- a) A decorrere dalle ore 19.00 del giorno 15 Agosto 2013, nello specchio acqueo di cui al rende noto e fino ad una distanza massima di mt. 500 dalla costa, **SONO VIETATE** le seguenti attività:
- I. ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
 - II. praticare la balneazione,
 - III. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
 - IV. svolgere attività di pesca di qualunque natura.
- b) le unità in transito devono prestare massima attenzione e non recare impedimento al regolare svolgimento della processione, mantenendosi ad una distanza di sicurezza dal convoglio, procedendo a velocità ridotta tale da non ingenerare moto ondoso idoneo a disturbare il corteo e eventualmente adottando ogni ulteriore misura prudenziale suggerita dalla perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo;
- c) In ogni caso **NON dovranno far parte del convoglio** i natanti cosiddetti "da spiaggia" quali pattini, pedalò, mosconi, sandali, jole, nonché le moto d'acqua;
- d) è, altresì, **vietato il trasbordo** di passeggeri dalla spiaggia a bordo delle unità partecipanti al corteo e tra le stesse unità a processione avviata;

Art. 2

"Deroghe"

NON sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità facenti capo all'organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione;
- le unità della Guardia costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali

Art. 3

"Obblighi delle unità partecipanti"

Tutte le unità che a qualunque titolo accedono alla processione sono tenute assicurare la possibilità di idoneo collegamento via VHF o telefonico, col recapito 1530, per le situazioni di emergenza.

Inoltre dovranno:

- a. Navigare a lento moto, evitando inutili evoluzioni che potrebbero compromettere la sicurezza della navigazione e la vita umana in mare;
- b. Intraprendere la navigazione solo se in possesso delle dotazioni di sicurezza individuali e collettive prescritte per l'unità;
- c. Mantenersi a distanza di sicurezza dalle altre imbarcazioni che partecipano alla processione;
- d. Evitare di incrociare rotte del convoglio e/o d'inserirsi tra le unità partecipanti alla manifestazione.
- e. Imbarcare il numero delle persone per il quale l'unità è abilitata: in merito si rappresenta che, per i Natanti Marcati CE, il numero massimo delle persone trasportabili è riportato sulla Targhetta CE apposta sullo scafo e nel Manuale del Proprietario. Per i Natanti non marcati CE trova applicazione tassativa l'art. 60 del D.Lvo 146/08 (Reg. di Sicurezza della Nautica da Diporto);

Articolo 4**"Obblighi particolari per l'unità su cui viene imbarcato il simulacro"**

- a) E' fatto obbligo al Comandante dell'unità, utilizzata per il trasporto del simulacro di Maria SS. Di Portosalvo, di porre particolare attenzione in merito all'imbarco dei passeggeri, curando che i medesimi siano uniformemente distribuiti, mantenendo una velocità moderata e comunque **non superiore a 5 nodi** durante tutto lo svolgimento della processione.
- b) **Inoltre, in considerazione del peso della Statua del Santo, il numero delle persone imbarcabili dovrà essere diminuito di una unità.**

Art. 5**"Disposizioni finali e sanzioni"**

1. Fatto salvo l'obbligo di eseguire immediatamente gli Ordini che, in corso di manifestazione, dovessero essere impartiti da personale dell'Autorità Marittima o da Forze di Polizia, per ragioni di sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene e la cui inottemperanza è punita ai sensi dell'art. 650 del C.P., contravventori alla presente ordinanza,
- a) se sono alla condotta di un'unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 171/2005 "Codice della nautica da diporto"
- b) negli altri casi si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che nella fattispecie non si ravvisi il sussistere di reati diversamente perseguibili.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di quest'Ufficio e del Comune di Belvedere Marittimo. Sarà inoltre inclusa alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/cetraro.

Cetraro, li **09.08.2013**

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Gabriele PESCHILLI

www.AlboPretorionline.it 12/08/13